



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/12/2022

N.37

Data:

30/12/2022

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. del 19 Agosto 2016 n. 175. Anno 2021.

L'anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di Dicembre alle ore 13:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Filippo di Ascoli Piceno, in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE. All'appello risultano presenti i seguenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LOGGI SERGIO	SI
BORRACCINI GIOVANNI	SI
BARLOCCI LUCIANA	SI
BOSANO ISABELLA	SI
BOTTIGLIERI AURORA	SI
CRISTOFORI LUCA	SI
DE VECCHIS SIMONE	SI
NOVELLI STEFANO	SI
SILVESTRI SERENA	SI
TEODORI MARCO	SI
TONELLI DANIELE	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 0

Partecipa il Vice Segretario Generale BIONDI BRUNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Presidente, LOGGI SERGIO.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. del 19 Agosto 2016 n. 175. Anno 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 21/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AVV. LOCANDRO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 21/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
AVV. LOCANDRO GIUSEPPE

CONSIGLIO PROVINCIALE – Seduta del 30 dicembre 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche, sulla base dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), devono approvare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che, attraverso l'adozione del provvedimento *de quo*, l'Amministrazione provinciale è chiamata ad effettuare per ogni partecipazione posseduta, una analisi volta ad individuare le società che dovranno essere inserite in un piano di riassetto che porti alla loro prossima razionalizzazione, anche mediante fusione con altre realtà analoghe, ovvero, quali società dovranno essere cedute o alienate, oppure sciolte e messe in liquidazione o quali infine, sussistendone le condizioni di legge e dietro motivazione adeguatamente rinforzata ed articolata, potranno essere mantenute;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del T.U.S.P., in base al quale le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che, sulla base dei tassativi presupposti previsti dal T.U.S.P. e tenendo conto delle *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. N. 175/2016"*, emanate dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 19 del 19/07/2017, le quote sociali che gli Enti Locali territoriali sono tenuti a razionalizzare sono quelle possedute in società che:

- non sono più strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione;
- svolgono attività diverse da quelle consentite dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del citato decreto, nel senso che il mantenimento dell'intervento pubblico nella società non è sostenibile da un punto di vista economico e finanziario, è incompatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, è altresì incompatibile con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che, in particolare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., la valutazione che l'Ente è chiamato a svolgere in sede di revisione straordinaria prevede l'adozione di misure di razionalizzazione nei casi in cui ricorra anche una delle seguenti ipotesi, vale a dire:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.

Dato atto che l'Ente, in attuazione alle stringenti previsioni imposte in primo luogo con la L. 190/2014, l'Ente ha regolarmente adottato i previsti provvedimenti di razionalizzazione stabiliti dal Legislatore e in particolare:

- con D.C.P. n. 9 del 20/05/2015 ha deliberato il primo Piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- con nota del 31/03/2016, al prot. n.12331 in ottemperanza all'art. 1, comma 612, della L. 190/2014, ha inoltrato la *"Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Ascoli Piceno"*, concernente l'indicazione dei fatti di gestione susseguitisi successivamente all'adozione del Piano di razionalizzazione;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale N. 20 del 30/10/2017 ha adottato un ulteriore piano di revisione straordinaria delle partecipazioni secondo le linee guida 2017 della Corte dei Conti ;
- con le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 27 del 28/12/2018, n. 29 del 13/12/2019 n. 17 del 28/12/2020 e per ultimo la n. 18 del 23/12/2021 sono stati approvati i piani di razionalizzazione per i rispettivi anni di competenza;

Preso atto dell'orientamento espresso dalla Regione Marche nella D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 circa il mancato trasferimento in capo alla stessa delle quote di partecipazioni afferenti a funzioni non fondamentali soggette al riordino amministrativo disciplinato con la L.R. 13/2015, attuativa della L. 56/2014;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., l'Ente può mantenere esclusivamente partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/ 2016;
- c) realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/ 2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;

Considerato che, sempre in base alla normativa *de quo*, è altresì consentita:

- l'acquisizione di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni socie;
- la partecipazione in società *in house* che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) sopra elencate; la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili la possibilità, infine, di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella L. 148/2011, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

Valutate, sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore e dalla Corte dei Conti nelle citate Linee Guida, le modalità e le tipologie di attività e servizi messi in atto dalle Società partecipate dalla Provincia di Ascoli Piceno;

Dato atto che la ricognizione straordinaria delle Società partecipate è un adempimento obbligatorio da adottarsi anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti territorialmente competente ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P;

Ritenuto pertanto doveroso procedere alla medesima analisi in riferimento alla situazione al 31.12.2021;

Appurato che nel corrente anno non sono intervenute variazioni rispetto a quanto illustrato nella citata precedente delibera di Consiglio n.18 del 23/12/2021 riferita ai dati dell'anno 2020;

Verificato che, in base a quanto sopra, le risultanze della revisione sono le seguenti:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione				
Denominazione. Società	Tipo di partecipazio ne	Attività svolta	Quota %	Motivazioni della scelta
GAL PICENO SCARL	Diretta	Attuazione Asse "Leader" del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale) programmazione 2014-2020. Animazione e promozione dello sviluppo rurale, Formazione ed aiuti all'occupazione. Promozione sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali. Promozione storico-culturale del territorio. Sostegno piccole e medie imprese, sviluppo ed innovazione del sistema agricolo locale.	5,00	Interventi di razionalizzazione non previsti. L'art. 4, comma 6, del T.U.S.P. stabilisce espressamente che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del Regolamento Europeo n. 508 del 15/05/2014. La norma è stata confermata dai commi 721-724 dell'art. 1 dalla L. 145/2018, ossia dalla Legge di Bilancio 2019.
START S.P.A	Diretta	Esercizio pubblico di trasporto di persone con qualsiasi mezzo. Esercizio attività di noleggio da rimessa con o senza conducente. Gestione agenzie di viaggio. Gestione strutture attrezzate per arrivo e partenza passeggeri. Gestione dei posteggi per veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone.	32,96	Processo di razionalizzazione sospeso. La detenzione della quota sociale non risulta coerente ed indispensabile al perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dall'art. 1, comma 85, della L. 56/2014 e dalla L.R. 13/2015 in materia di Trasporto Pubblico Locale. L'amministrazione ha richiesto alla Regione Marche un pronunciamento a riguardo, al fine di delineare il confine delle effettive competenze tra i due enti. Il processo di razionalizzazione è in attesa di un responso ufficiale da parte della Regione Marche.

Recesso dalla società con liquidazione della quota				
Denominazione -società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	Quota	Motivazioni della scelta
CENTRO AGROALIMENTARE E PICENO – Società per azioni- in sigla CAAP	Diretta	Costruzione e gestione del Centro Agroalimentare all'ingrosso di San Benedetto Tronto ed inoltre di altri centri o mercati agroalimentari all'ingrosso prodotti freschi conservati, nonché prodotti della caccia, pesca e allevamenti bestiame, formaggi e mangimi, fiori e piante ornamentali.	6,96342%	Sulla base dell'art. 4, comma 1, del TU S.P., la detenzione delle quote a fianco indicate non è coerente ed indispensabile al perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dall'art 1, comma 85, della L. 56/2014. Con la successiva entrata in vigore della L.R. 13/2015, tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni "Agricoltura" e "Cultura" sono state definitivamente trasferite alla Regione Marche. Nella fattispecie si rappresenta che l'Ente, con avviso di manifestazione d'interesse di cui al Prot.12155 del 30/03/2015, concernente il tentativo di vendita con procedura ad evidenza pubblica della quota di partecipazione in "centro agroalimentare piceno spa", conclusasi senza esito per la mancanza di offerte di acquisto, Riproposta in data 31/01/2017 di cui al protocollo 2071 anch'esso senza esito per la mancanza di offerte. In sede di razionalizzazione straordinaria l'Ente intende formalizzare alle Società indicate la richiesta di liquidazione della quota sulla base dell'art 1, comma 569, della L. 147/2013. Nel corso del 2019 e poi nel 2020 si è ulteriormente esercitato il diritto di recesso, ma con esito negativo. Successivamente, con delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 17/06/2021 la Provincia di Ascoli ha deliberato di dare mandato al Presidente, in caso di ostacoli da parte della società all'esercizio del recesso, di attivare tutte le <u>azioni legali</u> necessarie alla tutela del patrimonio dell'ente.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Ascoli Piceno n. 11 del 17/06/2021 ad oggetto: “Recesso dalla Società Centro Agroalimentare Piceno Spa- Determinazioni inerenti e conseguenti”;

Richiamata altresì la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento del Tesoro- Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche, del 26/03/2021 al n. di prot. DT 23535 con la quale, nel richiedere notizie circa la mancata realizzazione della misura di razionalizzazione deliberata da questa Provincia, precisa *che “nel contempo è stato verificato che la società partecipata non ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, per cui la partecipazione non sembra rientrare nell’ambito della disposizione derogatoria di cui all’art. 24, comma 5-bis del TUSP, introdotto dall’art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019)”*;

Precisato che la Società Centro Agroalimentare Piceno, con verbale dell’assemblea dei Soci del 29 Giugno 2020 ha deliberato che *“i soci richiedenti non abbiano diritto alla*

liquidazione delle proprie azioni possedute e....quindi di non procedere alla liquidazione delle quote azionarie afferenti i soci pubblici Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Fermo e Regione Marche, in quanto si ritiene fondato che il CAAP non rientri nell'ambito di applicazione della c.d. Legge MADIA, DLgs n. 175/2016 e in quanto non ricorrano i presupposti specifici previsti dal codice civile”;

Tenuto conto che con pec del 29/06/2021 al n. di Prot.13048 la Provincia di Ascoli, in persona del Presidente pro tempore Sergio Fabiani, ha dichiarato di voler recedere dalla suddetta società e di richiedere la liquidazione del valore delle azioni dei soci. Per la Provincia di Ascoli è di euro 394.130,00 pari al 6,96342% del totale delle azioni così come comunicato dal Presidente e dall'amministratore delegato del Centro Agroalimentare con nota del 18/10/2019 al n. di Prot. 21724. Nella sopracitata nota il Presidente Fabiani specifica che in assenza di un riscontro entro e non oltre i 30 giorni dal ricevimento della nota relativa l'assolvimento degli adempimenti di competenza conseguenti al diritto di recesso manifestato, l'Ente agirà per le vie legali, al fine di difendere le ragioni e l'interesse della Amministrazione;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla data di adozione del medesimo, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, la Provincia non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso, il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, le quote di partecipazione saranno liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il citato Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014 n. 190 con deliberazione consiliare n. 9 del 20/5/2015;

Considerato opportuno rappresentare la effettiva mancanza di oneri diretti per la gestione delle quote societarie di proprietà;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 23/12/2021 con la quale è stata adottato un piano di revisione delle partecipazioni, che in questa sede si conferma;

Viste le linee guida del MEF condivise con la Corte dei Conti emanate in data 08/11/2022 sulla compilazione delle schede ricognitive delle partecipate e del processo di razionalizzazione per l'anno di riferimento 2021;

Viste le schede ricognitive delle partecipate, debitamente compilate, che si allegano come parte integrante del presente provvedimento;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di approvare le schede di rilevazione approvate dal MEF per la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione 2021 ai sensi dell'art.20 comma 4 del d.lgs.175/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le schede di rilevazione approvate dal MEF per la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 comma 1 del D.lgs.175/2016,

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di mantenere, sulla base delle motivazioni riportate nella tabella, le seguenti partecipazioni societarie:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione				
Denominazione. Società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	Quota %	Motivazioni della scelta
GAL PICENO SCARL	Diretta	Attuazione Asse "Leader" del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale) programmazione 2014-2020. Animazione e promozione dello sviluppo rurale, Formazione ed aiuti all'occupazione. Promozione sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali. Promozione storico-culturale del territorio. Sostegno piccole e medie imprese, sviluppo ed innovazione del sistema agricolo locale.	5,00	Interventi di razionalizzazione non previsti. L'art. 4, comma 6, del T.U.S.P. stabilisce espressamente che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del Regolamento Europeo n. 508 del 15/05/2014. La norma è stata confermata dai commi 721-724 dell'art. 1 dalla L. 145/2018, ossia dalla Legge di Bilancio 2019.
START S.P.A	Diretta	Esercizio pubblico di trasporto di persone con qualsiasi mezzo. Esercizio attività di noleggio da rimessa con o senza conducente. Gestione agenzie di viaggio. Gestione strutture attrezzate per arrivo e partenza passeggeri. Gestione dei posteggi per veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone.	32,96	Processo di razionalizzazione sospeso. La detenzione della quota sociale non risulta coerente ed indispensabile al perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dall'art. 1, comma 85, della L. 56/2014 e dalla L.R. 13/2015 in materia di Trasporto Pubblico Locale. L'amministrazione ha richiesto alla Regione Marche un pronunciamento a riguardo, al fine di delineare il confine delle effettive competenze tra i due enti. Il processo di razionalizzazione è in attesa di un responso ufficiale da parte della Regione Marche.

1. di recedere con liquidazione della quota, sulla base delle motivazioni riportate nella tabella di cui sopra dalla seguente partecipazione societaria:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	Quota	Motivazioni della scelta

<p>CENTRO AGROALIMENTARE PICENO SPA (RECESSO)</p>	<p>Diretta</p>	<p>Costruzione e gestione Centro Agroalimentare all'ingrosso di San Benedetto Tronto ed inoltre di altri centri o mercati agroalimentari all'ingrosso prodotti freschi conservati, nonché prodotti della caccia, pesca e allevamenti bestiame, formaggi e mangimi, fiori e piante ornamentali.</p>	<p>6,96342%</p> <p>Sulla base dell'art. 4, comma 1, del TU S.P., la detenzione delle quote a fianco indicate non è coerente ed indispensabile al perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dall'art 1, comma 85, della L. 56/2014. Con la successiva entrata in vigore della L.R. 13/2015, tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni "Agricoltura" e "Cultura" sono state definitivamente trasferite alla Regione Marche. Nella fattispecie si rappresenta che l'Ente, con avviso di manifestazione d'interesse di cui al Prot.12155 del 30/03/2015, concernente il tentativo di vendita con procedura ad evidenza pubblica della quota di partecipazione in "centro agroalimentare piceno spa", conclusasi senza esito per la mancanza di offerte di acquisto, Riproposta in data 31/01/2017 di cui al protocollo 2071 anch'esso senza esito per la mancanza di offerte. In sede di razionalizzazione straordinaria l'Ente intende formalizzare alle Società indicate la richiesta di liquidazione della quota sulla base dell'art 1, comma 569, della L. 147/2013. Nel corso del 2020 si è ulteriormente esercitato il diritto di recesso, ma con esito negativo. Successivamente, con delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 17/06/2021 la Provincia di Ascoli ha deliberato di dare mandato al Presidente, in caso di ostacoli da parte della società all'esercizio del recesso, di attivare tutte le azioni legali necessarie alla tutela del patrimonio dell'ente.</p>
--	----------------	--	--

5. di incaricare il competente Servizio Società Partecipate a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. di stabilire che, nel rispetto dell'art. 24, comma 3, del T.U.S.P., copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
7. di stabilire, in ottemperanza all'art. 15 del T.U.S.P. ed alla circolare ministeriale del MEF del 05/07/2017, che copia della presente deliberazione sia comunicata al Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo *on line* "Partecipazioni" accessibile dal portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>.
8. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dell'Ente;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio Gestione Partecipate
F.to Avv. Giuseppe Locandro

II PRESIDENTE

Invita il Consigliere Teodori Marco a relazionare la proposta di deliberazione che si riporta;

Terminata l'illustrazione dichiara aperta la discussione, non essendoci interventi invita il Consiglio a deliberare;

Il tutto come risulta dalla registrazione audio depositata agli atti avente valore probatorio e documentale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. n° 267/2000, così formulati : "Favorevole";

ACQUISITO il parere "Favorevole" del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 T.U. 267/2000; (allegato)

Presenti e votanti n. 11

Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
"UNANIME"

DELIBERA

– di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Presenti e votanti n. 11

Quindi stante l'urgenza di provvedere

Con successiva votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
"UNANIME"

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n.267/2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to LOGGI SERGIO

Il Vice Segretario Generale
F.to BIONDI BRUNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line di questa provincia il giorno 02/01/2023.

E vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1, Dlgs. 267/2000.

Ascoli Piceno, li 02/01/2023

Il Vice Segretario Generale
F.to BIONDI BRUNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

È divenuta esecutiva il giorno 30/12/2022

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).

Ascoli Piceno, li 02/01/2023

Il Vice Segretario Generale
F.to BIONDI BRUNA

Per Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ascoli Piceno, li _____

Il Vice Segretario Generale
-BIONDI BRUNA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.